

Proc. 14/12 Ist.Conc.

B.C.P. 14/12
Cron. 752/13
REP. 978/13

REPUBBLICA ITALIANA
II TRIBUNALE DI CHIETI

composto dai seguenti Magistrati:

- dott. Camillo ROMANDINI -Presidente-
- dott. Nicola VALLETTA -Giudice relatore-
- dott. Lucio LUCIOTTI -Giudice-

letto il ricorso (art. 161 c.6 l.fall.) depositato in data 28/12/12 da "Agapè Contract srl unipersonale" s.r.l. per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e segg. l.fall.;

letto il successivo ricorso (in esito a decreto collegiale del 18/1/13) depositato in data 13/3/13;

all'esito della udienza del 23/4/13 e della odierna camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

rilevato che sono stati rispettati i termini concessi con decreto collegiale depositato il 18/1/13, in esito a ricorso del 28/12/12; infatti la parte ricorrente ha reso informativa (in data 13/3/13) nelle scadenze di legge, appena ricevuta la comunicazione della cancelleria, ritualmente intervenuta solo il 12/3/13, atteso che precedente comunicazione non era rituale;

ritenuto peraltro che la (unica, per i motivi suddetti) informativa risponda ai canoni di legge e del decreto del 18/1/13, pur dovendosi rilevare che l'amministratore dà con estrema ed eccessiva sintesi atto "*dell'avvenuto incasso di cospicui crediti che sono stati versati sul conto già dedicato alla procedura*"; ciò che determinerà peculiare attenzione del commissario giudiziale nelle verifiche di legge propedeutiche alla sua relazione;



ritenuto che la domanda di concordato risponda alle condizioni ex art. 160 l.fall. poiché prevede:

- il pagamento integrale di crediti prededucibili per € 75.000,00;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati per € 159.472,86;
- il pagamento dei crediti delle banche per € 263.688,09;
- il pagamento dei fornitori (per € 438.039,05) in ragione del 58%;
- il pagamento del creditore "Agape srl" (per € 43.000,00) in ragione del 23%;

preso atto che il piano prevede la acquisizione da terzo (Antonio Cicchillitti, socio unico dell'ente) di magazzino per un valore di € 260.000,00 ridotto prudenzialmente ad € 180.000,00; appreso che nel caso di specie appare "prima facie" comportare legittima alterazione della "par condicio" poiché non incide né sull'attivo né sul passivo dello stato patrimoniale del debitore;

ritenuto che non sussistano allo stato profili di illegittimità del piano esposto;

rilevato essere stata depositata la documentazione prevista dall'art. 161 l.fall.;

richiamata la relazione depositata (art. 161 c.3 l.fall.) in data 13/3/'13 dalla dott.ssa Loredana Vedilei-professionista in possesso dei requisiti di legge che ha attestato -con argomentazioni scelse da illogicità e rispondenti ai canoni riconosciuti di tecnica ragionieristica- la veridicità dei dati contabili e ha espresso motivato giudizio positivo sulla fattibilità del piano concordatario, che prevede realizzazione di attivo aziendale (valutato in € 1.014.999,97) con lo smobilizzo dei crediti, la vendita del magazzino e dei beni ammortizzabili;

ritenuto che la nomina di uno o più liquidatori sia di competenza del Tribunale ex art. 182 l.fall. in esito all'omologazione;

P. Q. M.

visti gli artt. 160 e 163 l.fall.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo su proposta di "Agapè Contract srl unipersonale" s.r.l. con sede a Miglianico (CH) via cerreto 39 (01867850685);
- delega alla procedura il dott. Nicola Valletta;



- ordina la convocazione dei creditori innanzi al Giudice delegato per l'udienza del 24/6/'13 ore 10.00' e dispone che il seguente decreto sia comunicato ai creditori entro dieci giorni dai Commissari giudiziali;
- nomina Commissario giudiziale il dott. Nicola SCAMUFFO;
- stabilisce il termine di gg. 15 –decorrente dalla pubblicazione del decreto- per il deposito in cancelleria, da parte della società ricorrente, di somma di € 37.500,00 pari al 50% delle spese (€ 75.000,00) stimate nel piano come necessarie per la procedura; deposito da effettuarsi mediante bonifico su conto corrente da aprirsi a cura del commissario giudiziale su banca avente preferibilmente sede/filiale nel territorio di Chieti;
- dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., e che il Commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.fall. , un estratto del presente decreto agli uffici competenti per la annotazione su pubblici registri.

Così deciso in Chieti alla camera di consiglio del 14/5/'13.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gina ANNECCHINI

IL CASO

Il Presidente
(dott. Camillo Romandini)

DECRETO DELLA CANCELLERIA DEL
14 MAG. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Gina ANNECCHINI


